

**COMUNE DI
FIGLINE E INCISA VALDARNO**

**Regolamento comunale per il
conferimento degli incarichi professionali
a soggetti esterni all'Amministrazione**

Parte II del Regolamento degli Uffici e dei Servizi

**Approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta
Comunale n. 42 del 20/03/2014**

Sommario

Articolo 1 - Contenuto del Regolamento

Articolo 2 - Tipologie contrattuali e definizioni

Articolo 3 - Programma annuale

Articolo 4 - Limiti di spesa

Articolo 5 - Presupposti e requisiti per il conferimento

Articolo 6 - Competenze, Responsabilità e modalità operative

Articolo 7 - Procedure per il conferimento

Articolo 8 - Liste di accreditamento

Articolo 9 - Affidamento diretto

Articolo 10 - Esclusioni

Articolo 11 - Formalizzazione dell'incarico

Articolo 12 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

Articolo 13 - Pubblicità degli incarichi

Articolo 14 - Comunicazione affidamento incarichi - Controlli della Corte dei Conti

Articolo 1 - Contenuto del Regolamento

1. 1. Il presente Regolamento, ai sensi degli artt. 48, comma 3, 89 e 110, comma 6, del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ai sensi dell'art. 7, commi 6, come sostituito dall'art. 46, comma 1, del D.L. 25.6.2008, n. 112, convertito in Legge con Legge 6.8.2008, n. 133, e 6bis e 6ter, del D.Lgs. n. 165/2001, nonché ai sensi dell'art. 3, comma 56, della Legge n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del citato D.L. n. 112/2008, disciplina l'affidamento a persone fisiche esterne all'Amministrazione di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento anche nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa.

Articolo 2 - Tipologie contrattuali e definizioni

1. Gli incarichi di collaborazione (o "collaborazioni") conferiti a soggetti esterni rivestono una delle tipologie contrattuali di seguito indicate da specificarsi nel contratto di incarico o, in mancanza di questo, nella determina:
 - a) "collaborazione coordinata e continuativa" (Co.Co.Co.) = rapporto di collaborazione che si concretizza in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, comunque a carattere non subordinato;
 - b) "collaborazione occasionale" = attività avente ad oggetto la prestazione di un lavoro o di un servizio predeterminati che non abbia i caratteri di abitudine, professionalità, coordinazione e continuità.
2. Gli incarichi predetti, a prescindere dalla denominazione della tipologia contrattuale, possono qualificarsi a seconda dell'oggetto dell'attività in incarichi di studio, ricerca, consulenza ed incarichi inerenti lo svolgimento di altre attività:
 - a) incarichi di studio: consistono in prestazioni che si traducono nello studio, nell'esame e nella soluzione di problematiche specifiche inerenti l'attività dell'Ente che si concretizzano nella predisposizione di un elaborato scritto finale e nella produzione di un risultato che diverrà proprio dell'Amministrazione;
 - b) incarichi di ricerca: consistono in prestazioni dirette alla realizzazione ed attuazione di progetti/programmi di ricerca e/o di innovazione e sviluppo tecnologico nonché in prestazioni inerenti il supporto alla ricerca;
 - c) incarichi di consulenza: consistono in pareri, valutazioni ed espressioni di giudizio di esperti su specifiche materie e questioni di interesse dell'Ente;
 - d) altri incarichi: consistono in prestazioni con oggetto non corrispondente alla classificazione suddetta, quali ad esempio le attività inerenti il supporto ai servizi amministrativi o tecnici dell'Ente.

Articolo 3 - Programma annuale

1. L'Ente assolve all'obbligo della preventiva programmazione annuale degli incarichi da conferire, di cui all'art. 3, comma 55, della Legge n. 244/2007 come sostituito dall'art. 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008, con il Bilancio di Previsione e con i suoi allegati.

Articoli 4 - Limiti di spesa

1. Il limite massimo annuo della spesa per gli incarichi di cui al presente Regolamento è indicato nel Bilancio di Previsione dell'Ente.

Articoli 5 - Presupposti e requisiti per il conferimento

1. Il ricorso agli incarichi di cui all'art. 1 può avvenire in presenza dei seguenti presupposti:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento al Comune e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
- deve essere stata preliminarmente accertata da parte dell'Amministrazione l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della struttura esistente;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- l'incarico deve fare riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge o previste nei programmi approvati dal Consiglio Comunale;
- nel contratto devono essere preventivamente determinati: durata, luogo, oggetto e compenso (massimo nella determina a contrarre, esatto nella determina di incarico) con eventuali rimborsi spesa;
- l'importo del compenso deve trovare adeguata copertura negli appositi capitoli del bilancio dell'Ente, attribuiti ai Responsabili dei Servizi;
- nel caso di dipendenti pubblici, deve essere accertata la sussistenza della relativa autorizzazione da parte dell'Ente di appartenenza dell'incaricato.

2. Non è ammesso il ricorso ad incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzione ordinarie, salvo che ciò non sia espressamente consentito per Legge.

3. Gli incaricati devono essere esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria da intendersi come possesso del diploma di laurea magistrale

del vecchio ordinamento o specialistica o della laurea breve accompagnata da master o corso post laurea specificatamente nelle materie attinenti all'incarico da affidare.

4. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipula di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, della didattica o formazione professionale, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
5. Sono fatte salve le previsioni normative che, per specifiche attività, determinano i requisiti degli incaricati.

Articolo 6 - Competenze, Responsabilità e modalità operative

1. La competenza per l'affidamento degli incarichi spetta, relativamente agli ambiti di responsabilità assegnati, ai Responsabili dei Servizi o delle Unità di progetto.
2. Il soggetto competente al conferimento dell'incarico, come individuato al precedente comma 1, richiederà preventivamente, alla struttura organizzativa competente in materia di organizzazione, di verificare l'esistenza tra il personale che presta effettivo servizio presso l'ente di profili professionali analoghi a quelli oggetto di incarico.
3. Sulla base dei dati e informazioni ricevute, sentiti i Responsabili di Servizio delle strutture interessate, il soggetto competente al conferimento dell'incarico attesta l'esistenza o meno di professionalità in grado di adempiere alle prestazioni richieste ovvero dichiara l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'Ente.

Articolo 7 - Procedure per il conferimento

1. Il Responsabile del Servizio/Ufficio autonomo/Unità di progetto interessato procede, di norma, alla selezione degli incaricati tramite procedure selettive che prevedano valutazioni comparative, finalizzate ad accertare i requisiti professionali dell'incaricato, effettuandola nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità.
2. Ai fini di quanto stabilito dal comma precedente, le procedure selettive sono rese note mediante avviso pubblico o lettera d'invito, nel quale sono precisati i requisiti di partecipazione ed i criteri di selezione, nonché sono specificati:
 - a) la forma contrattuale attraverso cui si conferisce l'incarico;
 - b) la tipologia di incarico che si intende conferire;
 - c) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione;
 - d) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione,

corredate dai relativi curricula e dalle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico;

e) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione, le modalità della comparazione dei candidati;

f) le modalità di realizzazione dell'incarico, ed in particolare la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

3. Il Responsabile rende nota la procedura selettiva tramite pubblicazione sul sito web del Comune e all'albo pretorio di un avviso sintetico sullo svolgimento della valutazione comparativa per una durata non inferiore a 10 giorni. L'avviso può inoltre essere pubblicizzato mediante altre forme ritenute idonee.

4. La selezione degli incaricati viene svolta dal soggetto competente all'affidamento, che potrà valersi dell'ausilio di una commissione tecnica, valutando in termini comparativi e/o di idoneità gli elementi curriculari, nonché le proposte tecnico-operative ed economiche ove indicato nell'avviso o nella lettera d'invito, sulla base di uno o più criteri sotto indicati:

a. abilità ed esperienze professionali maturate, riferibili allo svolgimento dell'incarico;

b. caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;

c. programma/tempistica di realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico;

d. proposta economica (compenso ed eventuali rimborsi spesa richiesti rispetto a quelli posti a base dall'Amministrazione).

5. In relazione alla peculiarità dell'incarico, il soggetto competente può selezionare l'incaricato sulla base di ulteriori criteri integrativi di quelli previsti dal precedente comma, resi noti nell'avviso di cui sopra, quali specifici colloqui, esami, prove specifiche nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto ed alla finalità della collaborazione.

6. Qualora sussistano particolari esigenze, debitamente documentate, il Responsabile può invitare alla procedura selettiva per l'affidamento di incarichi più soggetti individuati mediante indagine di mercato o estrazione da liste di accreditamento di esperti appositamente formate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e da quello successivo.

7. Ai fini di quanto stabilito dal precedente comma, gli esperti da coinvolgere nelle procedure di affidamento dell'incarico vengono individuati mediante:

a. indagine di mercato, finalizzata ad acquisire informazioni dettagliate su soggetti in grado di realizzare le prestazioni a favore dell'Amministrazione, al fine di verificarne le capacità tecnico-professionali;

b. selezione da una lista di accreditamento di soggetti in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale previsti per lo svolgimento delle prestazioni necessarie a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione, predisposta dal Responsabile del Settore/Ufficio autonomo/Unità di progetto.

8. L'indagine di mercato può essere realizzata:

a. acquisendo informazioni dal mercato

elettronico;

b. acquisendo informazioni da altre Amministrazioni che abbiano recentemente affidato incarichi operativi, di studio e di ricerca, nonché di consulenza analoghi a quelli che l'Amministrazione intende affidare;

c. verificando i requisiti di esperti iscritti a sistemi di qualificazione gestiti da Amministrazioni Pubbliche o da soggetti gestori di servizi pubblici;

d. sollecitando gli esperti a rappresentare il possesso dei requisiti richiesti mediante avviso pubblico o comunicazione ad ampia diffusione.

9. Le informazioni acquisite nell'indagine di mercato sono elaborate dal Responsabile interessato al fine di individuare più soggetti con requisiti di capacità tecnico-professionale tali da poter essere consultati per l'affidamento degli incarichi.

10. Il Responsabile può inoltre:

a. individuare gli esperti da selezionare ricorrendo a liste di accreditamento come strumenti di prequalificazione generale, come definite in base al successivo articolo 8.

b. a fronte di particolari esigenze connesse alla natura dell'affidamento o alla situazione di mercato, invitare alla selezione anche altri soggetti, oltre a quelli individuati in base all'indagine di mercato o estratti dalle liste di accreditamento degli esperti, purché in possesso dei requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico.

Articolo 8 - Liste di accreditamento

1. Ogni Servizio, per quanto di competenza, può istituire una o più liste di accreditamento di esperti con requisiti professionali e di esperienza minimi da esso stabiliti, suddivise per tipologia di settori di attività.

2. La formazione delle liste viene resa nota tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Amministrazione e all'Albo Pretorio, per almeno 15 giorni consecutivi. L'avviso può inoltre essere pubblicizzato mediante altre forme ritenute idonee.

3. L'avviso specifica:

a. La/e forma/e contrattuale/i attraverso cui si potranno conferire gli incarichi ai soggetti ammessi agli elenchi;

b. La/e tipologia/e di incarico che potrà essere conferito ai soggetti ammessi agli elenchi;

c. I titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per l'ammissione all'elenco;

d. Il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di ammissione, corredate dai relativi curricula e dalle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione alla professionalità richiesta;

e. I criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande, ai fini dell'ammissione all'elenco;

f. La possibilità di effettuare eventualmente un

colloquio con il professionista che ha presentato domanda.

4. I soggetti interessati devono presentare domanda entro i termini fissati nell'avviso, allegando il proprio curriculum e fornendo le informazioni richieste. Le domande vengono valutate dal Responsabile del Settore/Ufficio autonomo/Unità di progetto a cui afferisce l'incarico, il quale potrà valersi dell'ausilio di una commissione tecnica.
5. La lista predisposta al termine della procedura ha, di norma, validità triennale, salvo diversa previsione indicata nell'avviso o salvo esigenze sopravvenute di anticipare tale aggiornamento procedendo con un nuovo avviso pubblico, e può essere aggiornata a cura del Servizio che l'ha istituita ed approvata.
6. L'ordine di inserimento nella lista dei candidati ritenuti idonei è determinato dall'ordine cronologico di acquisizione al protocollo delle richieste.
7. Il Responsabile del Settore/Ufficio autonomo/Unità di progetto ricorre alle liste di accreditamento sia per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti sufficiente a garantire un efficace confronto, sia per l'individuazione diretta, garantendo il principio di pubblicità, trasparenza e rotazione fra i professionisti inseriti nell'elenco.
8. L'iscrizione agli elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di affidamento degli incarichi.
9. È fatta salva la possibilità di coinvolgere nelle indagini di mercato anche esperti non compresi negli elenchi di cui al presente articolo, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità tecnico-professionale richiesti per l'affidamento dell'incarico operativo, di studio e di ricerca, nonché di consulenza.
10. La cancellazione dall'elenco può essere disposta dal Responsabile del Settore/Ufficio autonomo/Unità di progetto nei seguenti casi:
 - a. qualora venga accertata grave negligenza dell'incaricato o malafede in sede di svolgimento delle prestazioni contrattuali;
 - b. quando ricorra, per l'incaricato, l'applicazione della normativa antimafia;
 - c. su richiesta scritta dell'incaricato.

Articolo 9 – Affidamento diretto

1. Gli incarichi possono inoltre essere conferiti in via diretta, senza l'espletamento di procedure di selezione ed eventualmente attingendo dalle liste di accreditamento di cui all'art. 8, qualora ricorra una delle seguenti situazioni:
 - a. in casi di assoluta urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione. Non costituisce urgenza lo scadere di termini programmabili;
 - b. per attività comportanti prestazioni di natura

formativa, intellettuale, artistica o culturale, nonché prestazioni artigianali (non di serie), non comparabili in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni o elaborazioni o all'originalità/unicità della prestazione o del prodotto, o, più in generale, in tutti i casi di insostituibilità dell'incaricato in relazione al contenuto ed all'oggetto della prestazione e per le quali non è richiesto il possesso di titoli specifici o l'iscrizione in ordini o albi a norma del presente Regolamento. Si ricorre perciò all'affidamento diretto quando la peculiarità dell'ambito, la specificità o la continuità dell'intervento ovvero la peculiarità delle prestazioni rendano necessarie professionalità e competenze così singolari o attagliate alle situazioni da non consentire forme di comparazione. Sono compresi gli incarichi libero professionali di natura artistica, culturale, scientifica a professionisti di riconosciuta fama e prestigio in campo nazionale e/o internazionale nelle diverse discipline e campi di attività, laddove sia prevalente l'abilità del professionista e/o le sue interpretazioni, elaborazioni, progettualità;

c. in caso di prestazioni oggetto di convenzioni o accordi con altre pubbliche amministrazioni;

d. quando sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui sopra anche per mancanza di domanda o per mancanza di candidati idonei a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione;

e. le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una sola azione o prestazione e che comportano per la loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese, quali ad esempio:

- la partecipazione a seminari, convegni, conferenze, mostre, presentazioni di incontri con l'autore, la singola docenza, incarichi a narratori, animatori per lo svolgimento di laboratori corsi e letture ad alta voce, attività di promozione alla lettura, realizzazione di percorsi didattici, la traduzione di pubblicazioni, la predisposizione di testi divulgativi, articoli, brevi saggi, servizi fotografici e simili;

- la partecipazione ad eventi, spettacoli, manifestazioni, iniziative culturali e/o di animazione che richiedono competenze di tipo artistico e di carattere infungibile attinente i diritti d'autore (musicisti, artisti, attori, scrittori, ecc.);

f. nel caso in cui, a seguito di procedura comparativa indetta, non fosse presentata alcuna domanda, ovvero nel caso in cui le candidature non presentino professionalità e competenze adeguate alla richieste.

2. Sono in ogni caso richiesti i requisiti di idoneità morale, di capacità tecnica-professionale ed economico-finanziaria in relazione all'importo dell'affidamento.

Articolo 10 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalla disciplina del presente Regolamento:

- a. gli incarichi professionali di progettazione e pianificazione, di direzione lavori e collaudi conferiti a persone fisiche e previsti dal Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163/2006) compreso la predisposizione di strumenti urbanistici et similia ed in generale tutti gli incarichi attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria in quanto disciplinati dal Codice dei Contratti;
- b. gli incarichi di collaborazione di cui all'art. 90 del D.Lgs n. 267/2000 e gli incarichi per la copertura di posti di alta specializzazione di cui all'art. 110, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
- c. la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale dell'Ente e le prestazioni professionali consistenti nella resa di servizi legali;
- d. gli incarichi relativi a servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- e. gli incarichi relativi a servizi di sperimentazione tecnica e analisi;
- f. gli incarichi agli organismi di Controllo Interno, dei Nuclei di Valutazione o Organismi interni di valutazione (OIV), delle Commissioni di gara o concorso o selezione pubblica per l'accesso agli impieghi;
- g. gli incarichi per prestazioni obbligatorie per legge o in qualità di membri per commissioni comunque previste da specifiche norme di legge;
- h. gli incarichi di supporto agli organi di governo.

Articolo 11 - Formalizzazione dell'incarico

1. Di norma l'incarico conferito è formalizzato mediante stipulazione di contratto nel quale sono specificati gli obblighi per il collaboratore e l'Amministrazione.
2. Nel contratto di incarico è specificato il tipo di collaborazione che si intende instaurare tra i tipi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b). L'atto contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, del compenso e di eventuali rimborsi spesa.
3. Nel caso di incarico oggetto del presente Regolamento, il contratto deve contenere la clausola che l'efficacia del medesimo decorre dalla data di pubblicazione sul sito.
4. In luogo della sottoscrizione di un contratto, può essere sottoscritto un foglio patti e condizioni da parte del collaboratore qualora non sia necessario precisare meglio gli obblighi a carico

delle parti, con particolare riguardo alle modalità della prestazione.

Articolo 12 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il soggetto competente verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo. Verifica anche il buon esito dell'incarico mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso.

Articolo 13 - Pubblicità degli incarichi

1. Il soggetto competente, successivamente all'adozione della determina di conferimento, rende noto l'incarico professionale di collaborazione o consulenza, ai sensi dell'art. 1, comma 127, della Legge n. 662/1996, come modificato dall'art. 3, comma 54, della Legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008), nonché dell'art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla Legge 7.08.2012, n. 134, mediante pubblicazione sul sito web del Comune, nella apposita sezione dedicata agli incarichi, completo dei dati di seguito elencati:

- a) il nome del soggetto incaricato ed i suoi dati fiscali;
- b) l'oggetto;
- c) l'importo ed eventuali rimborsi spesa;
- d) la durata;
- e) il compenso;
- f) l'ufficio ed il Responsabile del Servizio/Ufficio autonomo/Unità di progetto responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- g) la modalità seguita per l'individuazione del soggetto incaricato;
- h) gli estremi della determina di conferimento dell'incarico;
- i) il tipo di collaborazione instaurata;
- j) la data di pubblicazione nel caso di affidamento di un incarico di consulenza al fine di farne decorrere l'efficacia.

2. Gli atti di conferimento di incarico rimarranno disponibili per la consultazione sul sito istituzionale del Comune per la durata di almeno 5 anni.

3. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del Responsabile del Settore/Ufficio autonomo/Unità di progetto che ha adottato o proposto il relativo atto.

Articolo 14 - Comunicazione affidamento incarichi - Controlli della Corte dei Conti

1. Il soggetto competente nella programmazione annuale degli incarichi cura la comunicazione degli atti di spesa aventi ad oggetto incarichi di studio e di consulenza di importo superiore a €. 5.000 alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo della gestione.

2. Il Servizio con competenze e responsabilità in materia di contabilità e bilancio cura la comunicazione annuale degli elenchi degli incarichi conferiti al Dipartimento della Funzione Pubblica.